Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 5 FEBBRAIO 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni della provincia di Verona.

(10121)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 2 settembre 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968 registro 32 Difesa, foglio n. 294

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

CROCI

ALDRIGHETTI don Marco Lodovico di Guglielmo, classe 1902, da Bussolengo. — Sacerdote di operante fede, partecipava alla lotta clandestina di resistenza prodigandosi nel rifornire i partigiani in montagna e nel mantenere i contatti con i capi del movimento. Pur conscio dei gravi pericoli cui si esponeva, ospitava per circa venti giorni una missione informativa militare, prestandosi personalmente come elemento di collegamento. Arrestato per tale sua attività, subiva con dignitosa fierezza maltrattamenti e percosse e successivamente un lungo periodo di internamento in Germania. — Territorio occupato, giugno-settembre 1944; Germania, settembre 1944-maggio 1945.

AMMENDOLA Antonino di Domenico, classe 1921, da Udine — Comandante di battaglione partigiano, dopo aver già dato prova di coraggio e capacità organizzativa, si distingueva particolarmente durante le operazioni conclusesi con la capitolazione di un presidio nemico fortemente difeso. In tale occasione attaccava risolutamente, con abile e pronta manovra, una colonna avversaria in ripiegamento, infliggendole rilevanti perdite in uomini e materiali. — Spilimbergo, 30 aprile 1945.

AMORTH Gabriele fu Mario, classe 1925, da Modena. — Si votava fin dall'inizio alla lotta clandestina di resistenza dimostrandosi sagace organizzatore, intelligente informatore, ardito combattente. Tre volte catturato, riusciva con grande abilità a riconquistare la libertà e, benchè minacciato di morte, persisteva impavidamente nella sua attività, contribuendo efficacemente alla vittoria. — Pianura modenese, 8 settembre 1943-30 aprile 1945

BAGGETTO Guerrino fu Marco, classe 1915, da Molvena (Vicenza). — Votatosi tra i primi alla lotta partigiana, si distingueva per entusiasmo, spirito di iniziativa e capacità organizzativa. Partecipava a numerosi scontri a fuoco riportando due ferite. Catturato, riusciva ad evadere tornando nuovamente in azione e dando costante esempio ai commilitoni. — Zona Vicentina, settembre 1943-aprile 1945.

BARBARO Giuseppe fu Vito, classe 1913, da Pordenone. — Sostenitore ed organizzatore della lotta partigiana, partecipava, al comando di una squadra, a varie azioni di sabotaggio e scontri a fuoco. Nelle giornate dell'insurrezione fronteggiava con pochi uomini l'attacco di una forte colonna nemica contro il suo presidio. Ferito, non abbandonava il combattimento sino a quando l'avversario non desisteva dall'azione. — S. Giovanni di Casarsa, 28-30 aprile 1945.

BARBIERI Agostino fu Umberto, classe 1915, da Isola della Scala (Verona). — Ufficiale di complemento sfuggito nei giorni dell'armistizio alla cattura, non esitava a votarsi alla lotta di resistenza. Avuto il compito, da una missione militare dislocata in territorio occupato, di comandare un battaglione di partigiani, lo assolveva con entusiasmo ed ottimi risultati. Arrestato, sopportava con fermezza la prigionia e la deportazione. — Territorio occupato, settembre 1943-aprile 1945.

BARBISAN Giacomo di Alessandro, classe 1918, da Mulazzano (Milano) — Entrato tra i primi nelle file partigiane, dimostrava alto entusiasmo, fede e coraggio, distinguendosi durante molti combattimenti e fornendo valido contributo alla causa per la libertà. — Zona Monte Grappa, settembre 1943-aprile 1945.

BERTONCELLO Attilio fu Giovanni, classe 1914, da Tezze sul Brenta (Vicenza). — Sfuggito abilmente alle ripetute chiamate alle armi da parte avversaria, partecipava alla lotta clandestina di resistenza e successivamente alla lotta attiva partigiana. Ferito nel corso di un duro scontro a fuoco, rifiutava ogni soccorso continuando intrepidamente a combattere e ad incitare i suoi commilitoni. — Tezze sul Brenta, aprile 1945.

BIANCHIN Giusto fu Gio Maria, classe 1915, da Solagna (Vicenza) — Si votava sin dall'inizio alla lotta partigiana distinguendosi come organizzatore, animatore e combattente. Nelle giornate dell'insurrezione, attaccava con pochi commilitoni una colonna nemica e, benchè ferito, sosteneva un violento combattimento costringendo l'avversario alla resa dopo avergli inflitto considerevoli perdite. — Enego, 27 aprile 1945.

BILACCHI Ildebrando di Giuseppe, classe 1912, da Ozzano Emilia (Bologna). — Partecipava sin dal sorgere alla lotta partigiana distinguendosi particolarmente nella costituzione ed organizzazione dei reparti, nei quali sapeva infondere entusiasmo e spirito combattivo. Durante le giornate dell'insurrezione riusciva con abili trattative ad indurre alla resa numerosi avversari. — Vallata Bellunese, settembre 1943-aprile 1945.

BIONDANI Italo fu Giuseppe, classe 1887, da Ronco allo Adige (Verona). — Benchè di non più giovane età partecipava alla lotta di resistenza assistendo con grave rischio ricercati e prigionieri di guerra alleati. Malgrado la stretta sorveglianza nemica, provvedeva altresì ad occultare personale e materiale aviolanciato, facilitando sensibilmente l'attività di una missione militare italiana in territorio occupato. — Territorio italiano occupato, ottobre 1944-agosto 1945.

BOSCHIERO Giovanni Battista di Defendi, classe 1916, da Fara Vicentino. — Distintosi sin dall'inizio della lotta partigiana per non comuni doti di coraggio, partecipava ai numerosi combattimenti del suo reparto. Nel tentativo di strappare al nemico il comandante della formazione catturato, assaliva, con lancio di bombe a mano, con cinque commilitoni, un autocarro carico di truppe avversarie procurando con l'audace azione sensibili perdite. — Veneto, 28 marzo 1945.

BRANDALISE Giovanni di Giovanni, classe 1904, da Arsiè (Belluno). — Partigiano ardimentoso, veniva prescelto per una importante missione isolata. Imbattutosi in una forte pattuglia nemica che improvvisamente lo accerchiava e gli intimava la resa, apriva arditamente il fuoco, si sottraeva dall'accerchiamento e benchè ferito, riusciva a proseguire ed a portare a termine l'incarico affidatogli. — S. Giovanni al Natisone, 26 aprile 1944.

BUSA Gio Batta di Bortolo, classe 1925, da Lusiana (Vicenza). — Partigiano audace, già distintosi in azioni di sabotaggio, teneva testa con il suo fucile mitragliatore ad una consistente formazione avversaria onde dar modo al suo reparto di sfuggire all'accerchiamento, dimostrando altruismo, sangue freddo e coraggio. — Località Turchio (Veneto), 16 marzo 1945.

BUTTIGNON Arturo fu Giuseppe e di Visintin Lucia, nato il 16 agosto 1909, a Fogliano di Redipuglia (Gorizia) e non Buttignoni Arturo di Aldo e di Cagli Teresa, nato il 9 agosto 1909 a Redipuglia (Gorizia). — Partigiano di particolare coraggio, compiva numerose, brillanti azioni individuali. Arrestato, sottoposto a snervanti interrogatori e posto di fronte al plotone di esecuzione, si rifiutava di fornire le notizie richieste. Sopportava la successiva dura prigionia con immutata fede nella causa della libertà. — Basso Friuli-Germania, settembre 1943-aprile 1945.

CAGNONI Anastasio di Pietro, classe 1922, da Gazzaniga (Bergamo). — Partigiano pieno di ardimento e spirito combattivo, si distingueva attaccando, con soli cinque commilitoni, un'autocolonna nemica, causando sensibili perdite al personale e notevoli danni al materiale. — Mainasco-Udine, 29 agosto 1944.

CANEVALI Francesco Fortunato fu Leone, classe 1924, da Breno (Brescia). — Partigiano già distintosi per coraggio e spirito combattivo, partecipava volontariamente al comando di una squadra guastatori ad una importante azione di sabotaggio ferroviario. Sebbene ferito alla mano sinistra, riusciva a portare brillantemente a termine l'azione stessa. — Piedicolle, 15 febbraio 1945.

CANTONI Antonio di Giuseppe, classe 1920, da Milano. — Già distintosi per coraggio e spirito combattivo in molti mesi di lotta partigiana, partecipava con grande ardimento ai combattimenti delle giornate insurrezionali. Di presidio ad un posto di blocco che ostacolava il passaggio di autocolonne avversarie, persisteva generosamente nella lotta anche dopo essere stato ferito. — Bulciago 25-27 aprile 1945.

CARLONI Sergio di Alfredo, classe 1925, da Fontevivo (Parma). — Partigiano di non comune ardimento, scontratosi insieme a due commilitoni con un gruppo nemico numericamente superiore, sosteneva l'impari lotta con accanita decisione, costringendo il nemico alla fuga dopo avergli inflitto perdite. — Castelguelfo di Fontevivo, 20 settembre 1944.

CASAGRANDE Lino di Beniamino, classe 1922, da Tarzo (Treviso). — Con pochissimi commilitoni attaccava di notte un forte presidio avversario. Per tutto il giorno successivo teneva a bada truppe accorse in rinforzo riuscendo a tarda sera a sganciarsi indenne dopo aver inflitto notevoli perdite all'avversario. — Fadalto di Vittorio Veneto, 21 luglio 1944.

CERATO Pasquale di Francesco, classe 1921, da Enego (Vicenza). — Partigiano particolarmente attivo e coraggioso, partecipava a numerose azioni di sabotaggio, dimostrando in ogni circostanza abilità, esemplare sangue freddo ed attaccamento alla causa della libertà. — Zona Vicentina, agosto 1944-aprile 1945.

CIANCETTI Ugo di Gaetano, classe 1921, da Verona. — Ufficiale di complemento trovatosi all'armistizio in territorio occupato dal nemico, si univa al movimento partigiano locale distinguendosi particolarmente nel servizio informazioni ed in vari audaci atti di sabotaggio. — Territorio italiano occupato, luglio 1944-aprile 1945.

COCCO don Luigi di Giacomo, classe 1910, da Grugliasco (Torino). — Sacerdote animato da alto spirito patriottico sosteneva volontariamente la lotta di resistenza e collaborava attivamente con una missione militare operante in territorio occupato dal nemico. Sospettato e sottoposto a stretta sorveglianza, non desisteva dalla sua attività. Successivamente, arrestato e percosso, riusciva con mirabile freddezza e fermezza ad imporsi al nemico riacquistando la libertà, continuando nella sua opera altamente patriottica. — Zona d'operazioni, agosto 1944-aprile 1945.

CORRADI Alfredo di Giuseppe, classe 1902, da Fontanellato (Parma). — Comandante di un battaglione di partigiani, nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, sapeva contenere, con capacità ed energia, per una intera giornata, alla confluenza di due importanti strade, l'impeto avversario, dando così modo al resto della brigata di ripiegare su posizioni più sicure. — Zona di Parma, 14 luglio 1944.

(92)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1968, n. 1383.

Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841, concernente l'esecuzione dei capitoli V e X della convenzione sul regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione della Germania, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, nonchè della Carta della commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania annessa alla convenzione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, concernente l'esecuzione dello accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale, con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 dell'accordo stesso.

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'accordo si farà fronte con le disponibilità del capitolo 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, concernente la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Art. 3.

I Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro provvederanno, per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione di quanto previsto nel predetto accordo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 172. — GRECO

Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale.

LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

nello spirito di cordiale amicizia già manifestatosi in occasione di altri accordi italo-germanici di carattere patrimoniale, economico e finanziario, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Esonero dei cittadini italiani dagli oneri di perequazione germanici

Articolo 1

(1) Agli effetti dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dell'imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) la Repubblica federale di Germania concederà alle persone che alla data del 21 giugno 1948 possedevano la cittadinanza italiana lo stesso trattamento spettante in materia agli appartenenti alla nazione più favorita. Tale trattamento sarà concesso anche:

a) alle società, associazioni di persone e unioni di beni (Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen) costituite in conformità al diritto italiano e tassabili come tali secondo il diritto germanico;

b) alle società costituite in conformità al diritto germanico e tassabili come tali secondo detto diritto nelle quali, sia alla data del 21 giugno 1948 che alla data dell'8 maggio 1945, i cittadini italiani, le società, le associazioni di persone e le unioni di beni italiane di cui sopra avevano una partecipazione diretta o attraverso altre società nella misura minima necessaria per il trattamento preferenziale della nazione più favorita.

(2) A cittadini italiani con contemporanea cittadinanza germanica si applicherà il comma (1) del presente articolo solo se essi possiedano gli stessi requisiti, in base ai quali gli appartenenti alla nazione più favorita con contemporanea cittadinanza germanica sono trattati in via preferenziale in materia di imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe).

(3) Le decisioni in materia di interpretazione delle disposizioni da applicarsi ai sensi dei comma (1) e (2) del presente articolo spetteranno solo alle autorità amministrative ed ai tribunali competenti ai sensi della legislazione germanica sugli oneri di perequazione.

(4) Con le disposizioni di cui ai comma (1), (2) e (3) del presente articolo sono regolate, nei confronti dei cittadini italiani, tutte le questioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 6 del capitolo decimo della convenzione di regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione nel testo del protocollo del 23 ottobre 1954.

PARTE II

Danni di guerra subiti da cittadini italiani nella Repubblica federale di Germania e da cittadini germanici nella Repubblica italiana

Articolo 2

(1) I cittadini italiani per i danni di guerra di cui alla legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) ed alla legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichgesetz) da essi subiti nella Repubblica federale di Germania, godranno dello stesso trattamento del quale godono i cittadini germanici. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo i benefici derivanti dall'applicazione delle leggi germaniche in materia di danni di guerra avranno la precedenza sui benefici previsti per gli stessi danni dalle disposizioni della legge italiana.

(2) Le relative domande, nella misura in cui ciò non sia già avvenuto, dovranno essere presentate ai servizi competenti della amministrazione germanica di perequazione (Ausgleichsverwaltung). Le domande già pervenute ai servizi italiani, o che vi perverranno, saranno da questi inoltrate all'ufficio federale di perequazione (Bundesausgleichsamt) indicando se un indennizzo e di quale importo e per quale danno sia già stato pagato in conformità alla legge italiana.

(3) Qualora prima dell'entrata in vigore del presente accordo fosse già stato pagato un indennizzo od un anticipo da parte italiana, detti pagamenti non saranno soggetti a recupero, essi saranno computati sull'indennizzo che, in conformità alla legge germanica, sarà corrisposto per il medesimo danno. Qualora per un determinato danno fossero già stati effettuati pagamenti da ambedue gli Stati, sarà mantenuto valido l'indennizzo pagato per primo. In tali casi è in facoltà della amministrazione dello Stato che ha pagato per ultimo un indennizzo, di richiedere la restituzione dell'importo pagato in più, sempre che le proprie disposizioni di legge lo permettano; non si farà luogo a quanto sopra nel caso in cui l'altro Stato avesse già computato lo indennizzo pagato per ultimo.

(4) I pagamenti che potranno essere effettuati a titolo integrativo dal Governo italiano ai propri cittadini dopo l'entrata in vigore del presente accordo non saranno computati dalle autorità germaniche ai fini della liquidazione degli indennizzi da concedersi da parte germanica.

Articolo 3

(1) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica italiana metterà a disposizione della Repubblica federale di Germania la somma di quattrocentocinquanta milioni di lire italiane per indennizzare le persone fisiche e giuridiche germaniche, i cui beni, situati in territorio italiano, furono distrutti o danneggiati dagli eventi bellici durante la seconda guerra mondiale. La Repubblica federale di Germania ripartirà detto importo fra gli aventi diritto secondo le modalità ed i criteri che riterrà idonei. Alcuni principi sono indicati in uno scambio di lettere allegato al presente accordo.

(2) Le domande degli aventi diritto, già pervenute ai servizi italiani o che vi perverranno, saranno da questi inoltrate all'ufficio federale di perequazione (Bundesausgleichsamt) anche nel caso in cui dette domande fossero già state definite in conformità alla legge italiana. All'atto del loro invio sarà indicato se siano già stati pagati indennizzi o anticipi e di quale importo e per quali danni. Detti pagamenti non saranno soggetti a ricupero ma saranno computati sull'indennizzo che sarà corrisposto in conformità alla legge germanica.

PARTE III

Questioni riguardanti edifici e terreni

Articolo 4

(1) Le società a responsabilità limitata « San Paolo » e « Cabul », con sede in Roma, che si trovano sotto il patronato della Repubblica federale di Germania in conseguenza di provvedimenti connessi alle vicende della seconda guerra mondiale, saranno sciolte non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo; il complesso immobiliare scolastico con il relativo terreno ed i valori patrimoniali conseguenti allo scioglimento saranno trasferiti all'Istituto culturale germanico « Deutscher Schulverein » di Roma.

(2) Allo scopo di agevolare al massimo dette operazioni, la Repubblica italiana accorderà l'esenzione dalle imposte dirette connesse oppure conseguenti alla liquidazione e scioglimento delle due società nonchè l'esenzione dalle imposte indirette sui trasferimenti riguardanti gli atti relativi alle operazioni stesse.

(3) Gli accertamenti non ancora definiti in materia di imposte dirette riguardanti i singoli esercizi delle due società saranno definiti prima del loro scioglimento mediante adesione delle società stesse, previe le opportune revisioni che l'amministrazione finanziaria italiana potrà accordare in uno spirito di equa moderazione avendo riguardo alla natura ed alle finalità culturali delle due società e riconoscendo applicabile l'articolo 248 del vigente testo unico sulle imposte dirette.

Articolo 5

(1) La Repubblica federale di Germania trasferirà, a titolo di permuta con gli edifici e i terreni di cui al comma (2), in proprietà alla Repubblica italiana, gli edifici ed i terreni di sua proprietà, siti in Berlino nella Tiergartenstrasse 21 a, 22, 23, angolo Hildebrandtstrasse 1/3, angolo Graf-Spee-Strasse 1, 3, 5 e 7, che si trovano già in possesso della Repubblica italiana.

(2) La Repubblica italiana trasferirà a sua volta in proprietà alla Repubblica federale di Germania gli edifici ed i terreni di sua proprietà, siti in Berlino nella Matthäikirchstrasse 9/11, Margaretenstrasse 20 e Viktoriastrasse 36. L'immissione in possesso dovrà avvenire entro tre mesi dalla firma del presente accordo.

PARTE IV

Disposizioni finali

Articolo 6

(1) Nell'ambito delle possibilità offerte dalle disposizioni di diritto interno i servizi competenti dei due Stati contraenti si presteranno reciproca diretta assistenza nella misura necessaria all'esecuzione del presente accordo.

(2) I servizi centrali italiani e germanici, in caso di bisogno, si metteranno in diretto contatto a proposito di domande presentate dai danneggiati e, qualora necessario, discuteranno in comune le questioni che possono dar luogo a dubbi.

Articolo 7

Il presente accordo vale anche per il Land Barlino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dello accordo stesso, il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica italiana una comunicazione contraria.

Articolo 8

Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5 comma (2) seconda frase avranno effetto dalla data della firma del presente accordo.

FATTO a Bonn, il 19 ottobre 1967

in quattro originali in lingua italiana ed in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede.

Per la Repubblica federale di germania
LAHR — SEIDLER

Per la Repubblica italiana
BRACCESI — E. CARLI

ALLEGATO *a*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 1 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di fornire le spiegazioni seguenti:

a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 1 otterranno d'ora innanzi l'esonero definitivo dall'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dalla imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) per il periodo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1955.

b) i benefici di cui all'art. 1 saranno concessi senza presentazione di una speciale domanda ai cittadini italiani che, in attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, hanno ottenuto il differimento del pagamento dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dell'imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) per il periodo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1955.

c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e di imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) — non dovuti per effetto dell'applicazione dell'art. 1 — le relative eccedenze saranno rimborsate.

d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane esenzioni per imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e per imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque milioni di Deutsche Mark.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

SEIDLER

Al Presidente della Delegazione italiana
Signor Dr. Emilio CARLI

ALLEGATO *a*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 1 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di fornire le spiegazioni seguenti:

a) le persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 1 otterranno d'ora innanzi l'esonero definitivo dall'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dalla imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) per il periodo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1955.

b) i benefici di cui all'art. 1 saranno concessi, senza presentazione di una speciale domanda, ai cittadini italiani che, in attesa di una regolamentazione a mezzo di accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, hanno ottenuto il differimento del pagamento dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgade) e dell'imposta sul patrimonio (Vermögensbgabe) per il periodo dal 1° aprile 1949 al 31 marzo 1955.

c) qualora dovessero riscontrarsi pagamenti di imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e di imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) — non dovuti per effetto dell'applicazione dell'art. 1 — le relative eccedenze saranno rimborsate.

d) le disposizioni di cui all'art. 1 comportano, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, esenzioni per imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e per imposta sul patrimonio (Vermögensabgabe) valutabili complessivamente a circa cinque milioni di Deutsche Mark.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione ».

Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prego gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

E. CARLI

Al Presidente della Delegazione germanica
Signor Dr. Erwin SEIDLER

ALLEGATO *b*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue:

Si è convenuto che, all'atto dell'applicazione dello art. 2, si dovrà distinguere fra danni ai beni di uso domestico e danni ad altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo, l'espressione "medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art. 2 va intesa nel senso che l'indennizzo per beni di uso domestico da parte di uno Stato deve essere riferito solo all'indennizzo per beni di uso domestico da parte dell'altro Stato e per gli altri beni l'importo totale degli indennizzi italiani — escluso l'indennizzo per beni di uso domestico — deve essere riferito al complessivo "indennizzo principale" germanico (Hauptentschädigung) escluso l'indennizzo relativo ai beni di uso domestico.

Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per i beni patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten) che sono considerati non indennizzabili secondo il diritto germanico.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

SEIDLER

Al Presidente della Delegazione italiana
Signor Dr. Emilio CARLI

ALLEGATO *b*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue:

Si è convenuto che, all'atto dell'applicazione dello art. 2, si dovrà distinguere fra danni ai beni di uso domestico e danni ad altri beni. Per tale ragione, ai fini dell'indennizzo, l'espressione "medesimo danno" indicata nel comma (3) dell'art. 2 va intesa nel senso che l'indennizzo per beni di uso domestico da parte di uno Stato deve essere riferito solo all'indennizzo per beni di uso domestico da parte dell'altro Stato e per gli altri beni l'importo totale degli indennizzi italiani — escluso l'indennizzo per beni di uso domestico — deve essere riferito al complessivo "indennizzo principale" germanico (Hauptentschädigung) escluso l'indennizzo relativo ai beni di uso domestico.

Non saranno computati gli indennizzi italiani concessi per i beni patrimoniali (wirtschaftliche Einheiten) che sono considerati non indennizzabili secondo il diritto germanico.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione ».

Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

E. CARLI

Al Presidente della Delegazione germanica
Signor Dr. Erwin SEIDLER

ALLEGATO *c*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, mi onoro comunicarLe quanto segue:

Ai fini degli eventuali pagamenti integrativi di cui al comma (4) dell'art. 2 dell'accordo, saranno prese da parte italiana in considerazione solo le domande tempestivamente presentate ai sensi della legge italiana.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

E. CARLI

Al Presidente della Delegazione germanica
Signor Dr. Erwin SEIDLER

ALLEGATO *c*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 2 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, mi onoro comunicarLe quanto segue:

Ai fini degli eventuali pagamenti integrativi di cui al comma (4) dell'art. 2 dell'accordo, saranno prese da parte italiana in considerazione solo le domande tempestivamente presentate ai sensi della legge italiana.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione ».

Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

SEIDLER

Al Presidente della Delegazione italiana
Signor Dr. Emilio CARLI

ALLEGATO *d*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 3 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue:

Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra gli aventi diritto, la Repubblica federale di Germania si baserà sui principi seguenti:

1) potranno venir prese in considerazione persone fisiche di nazionalità germanica e persone giuridiche germaniche.

2) le persone fisiche dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalità germanica e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalità germanica od italiana oppure

b) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalità italiana e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalità germanica.

3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere state costituite in conformità al diritto germanico, aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede sociale nella Repubblica federale di Germania ed esistere ancora, con sede sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma del presente accordo oppure

b) aver avuto al momento del verificarsi del danno, la loro sede sociale nel territorio italiano ed esistere ancora, con sede sociale in detto territorio, al momento della firma del presente accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per cento del capitale sociale sia di proprietà di persone fisiche germaniche o di persone giuridiche germaniche.

4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed agli oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13 della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Essi saranno calcolati secondo i principi della legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) e della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo saranno tratti i numeri indici necessari agli effetti della determinazione dell'indennizzo. L'entità del danno potrà essere contenuta entro un limite massimo ed un limite minimo. Inoltre potranno essere previste limitazioni connesse alla situazione patrimoniale ed all'ammontare del reddito degli aventi diritto o ad analoghi criteri.

5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su domanda. Per la presentazione delle domande sarà fissato un termine appropriato.

6) le provvidenze germaniche od italiane, già corrisposte per danni accertati, saranno computate sugli indennizzi.

L'ammissione di società di persone e di società senza personalità giuridica (Vereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per quanto riguarda i precisi requisiti per l'indennizzabilità e la delimitazione dei danni, le competenze e la procedura, saranno regolati a mezzo di disposizioni germaniche.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

SEIDLER

Al Presidente della Delegazione italiana
Signor Dr. Emilio CARLI

ALLEGATO *d*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 3 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro comunicarLe quanto segue:

Per la ripartizione dell'importo di cui all'art. 3 fra gli aventi diritto, la Repubblica federale di Germania si baserà sui principi seguenti:

1) potranno venir prese in considerazione persone fisiche di nazionalità germanica e persone giuridiche germaniche.

2) le persone fisiche dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalità germanica e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalità germanica od italiana oppure

b) aver posseduto, alla data del verificarsi del danno, la nazionalità italiana e possedere, alla data della firma del presente accordo, la nazionalità germanica.

3) le persone giuridiche dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere state costituite in conformità al diritto germanico, aver avuto al momento del verificarsi del danno la loro sede sociale nella Repubblica fede-

rale di Germania ed esistere ancora, con sede sociale nella Repubblica federale di germania, alla data della firma del presente accordo oppure

b) aver avuto al momento del verificarsi del danno, la loro sede sociale nel territorio italiano ed esistere ancora, con sede sociale in detto territorio, al momento della firma del presente accordo, a condizione che in ambedue i momenti oltre il 50 per cento del capitale sociale sia di proprietà di persone fisiche germaniche o di persone giuridiche germaniche.

4) saranno presi in considerazione i danni al patrimonio ed agli oggetti casalinghi previsti nel paragrafo 13 della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Essi saranno calcolati secondo i principi della legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) e della legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichsgesetz). Dal risultato di detto calcolo saranno tratti i numeri indici necessari agli effetti della determinazione dell'indennizzo L'entità del danno potrà essere contenuta entro un limite massimo ed un limite minimo. Inoltre potranno essere previste limitazioni connesse alla situazione patrimoniale ed all'ammontare del reddito degli aventi diritto o ad analoghi criteri.

5) gli indennizzi e le altre provvidenze saranno concessi solo su domanda. Per la presentazione delle domande sarà fissato un termine appropriato.

6) le provvidenze germaniche od italiane, già corrisposte per danni accertati, saranno computate sugli indennizzi.

L'ammissione di società di persone e di società senza personalità giuridica (Vereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), di eredi e successori, la ripartizione fra gli aventi diritto, come pure i dettagli dell'esecuzione, soprattutto per quanto riguarda i precisi requisiti per l'indennizzabilità e la delimitazione dei danni, le competenze e la procedura, saranno regolati a mezzo di disposizioni germaniche.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione ».

Mi dicharo d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prega gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

E. CARLI

Al Presidente della Delegazione germanica
Signor Dr. Erwin SEIDLER

ALLEGATO *e*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE GERMANICA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

con riferimento all'art. 5 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di comunicarLe quanto segue:

Si è convenuto che la permuta degli edifici e terreni stipulata sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprietà, nel loro stato attuale, con tutte le parti aggiunte e le soprastrutture, liberi dagli oneri di cui alla III parte del registro immobiliare, con un regolare atto di trasferimento e con la trascrizione nel registro immobiliare;

b) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprietà alla Repubblica italiana passeranno a quest'ultima al momento della consegna;

c) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprietà alla Repubblica federale di Germania passeranno a quest'ultima al momento della consegna;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sarà stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal diritto privato;

e) la Repubblica federale di Germania assumerà a suo carico tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione della permuta degli edifici e terreni, ivi comprese le spese connesse al contratto di permuta.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

SEIDLER

Al Presidente della Delegazione italiana
Signor Dr. Emilio CARLI

ALLEGATO *e*)

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Bonn, addì 19 ottobre 1967

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'art. 5 dell'accordo oggi firmato fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana mi onoro di comunicarLe quanto segue:

Si è convenuto che la permuta degli edifici e terreni stipulata sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) gli edifici ed i terreni saranno trasferiti in proprietà, nel loro stato attuale, con tutte le parti aggiunte e le soprastrutture, liberi dagli oneri di cui alla III parte del registro immobiliare, con un regolare atto di trasferimento e con la trascrizione nel registro immobiliare;

b) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprietà alla Repubblica italiana passeranno a quest'ultima al momento della consegna;

c) gli utili ed i pesi connessi agli edifici e terreni da trasferirsi in proprietà alla Repubblica federale di Germania passeranno a quest'ultima al momento della consegna;

d) entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sarà stipulato un contratto di permuta nella forma prescritta dal diritto privato;

e) la Repubblica federale di Germania assumerà a suo carico tutte le spese e tasse connesse all'esecuzione della permuta degli edifici e terreni, ivi comprese le spese connesse al contratto di permuta.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione ».

Mi dichiaro d'accordo sul contenuto della lettera di cui sopra.

La prego gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Al Presidente della Delegazione germanica
Sig. Dr. Erwin SEIDLER

E. CARLI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **1384.**

Estinzione della fondazione scolastica « X Giugno », con sede in Padova.

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « X Giugno », con sede presso il provveditorato agli studi di Padova, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Duca d'Aosta », di Padova per la costituzione di un premio di studio denominato « Dieci Giugno ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1968, n. **1385.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Massa, dall'ing. Enzo Mariano, al prezzo di L. 6.200.000, l'appartamento di tre vani ed accessori, situato al primo piano del fabbricato che sorge in Massa, piazza Liberazione n. 15.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1386.**

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale carristi d'Italia.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate modifiche agli articoli 10 e 12 dello statuto dell'Associazione nazionale carristi d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1598.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1387.**

Estinzione dell'ospedale « Morganti », con sede in Morro d'Alba.

N 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'ospedale « Morganti », con sede in Morro d'Alba (Ancona), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto alla locale « Casa di riposo ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1968, n. **1388.**

Estinzione dell'opera pia « Carfratelli », con sede in Ascoli Piceno.

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Carfratelli », con sede in Ascoli Piceno, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1968, n. **1389.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima della Sanità, in Strongoli.

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cariati in data 17 giugno 1966, integrato con dichiarazione del 13 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima della Sanità in Strongoli (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi nonchè di altri servizi accessori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589; il decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609 e il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76, e successive disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226;

Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, che approva la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori in data 28 dicembre 1957, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1963, con il quale è stato approvato l'atto del 3 agosto 1963 che, a modifica dell'art. 2, lettera *a*) della surrichiamata convenzione, fissa la nuova misura delle percentuali di aggio spettanti alla S.I.A.E. per l'espletamento dei servizi sopraindicati;

Ritenuta l'opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1977, i seguenti servizi:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali ed eventuali interessi di mora, sugli

spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta generale sull'entrata, ed eventuali interessi di mora, derivanti da detti pubblici spettacoli e scommesse, nonchè della riscossione della soprattassa di tardivo pagamento eventualmente dovuta all'erario;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di cui all'art. 9 della legge 28 luglio 1961, n. 835, sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente;

d) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67;

e) di riparto ai comuni dei diritti erariali agli stessi spettanti a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109 e dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, nonchè degli altri tributi che ai comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

f) di riparto ai comuni della quota di loro spettanza della imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata in data 28 dicembre 1967, dal Ministro per le finanze con il rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, con la quale vengono affidati alla società stessa, per il periodo di un decennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1977, i servizi appresso indicati:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, ed eventuali interessi di mora, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta generale sull'entrata, ed eventuali interessi di mora, derivanti da detti pubblici spettacoli e scommesse, nonchè dalla riscossione delle soprattasse di tardivo pagamento, eventualmente dovute all'erario;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di cui all'art. 9 della legge 28 luglio 1961, n. 835, sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente;

d) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67;

e) di riparto ai comuni dei diritti erariali agli stessi spettanti a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, nonchè degli altri tributi che ai comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

f) di riparto ai comuni della quota di loro spettanza della imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La convenzione in data 28 dicembre 1967 fa parte integrante del presente decreto.

La spesa necessaria per l'esecuzione del presente decreto graverà sul cap. 1344 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1968 e sui corrispondenti capitoli di bilancio stesso per gli esercizi successivi.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1968
Registro n. 39 *Finanze, foglio n.* 157

CONVENZIONE

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 21 ottobre 1922, 5 luglio 1924, 6 novembre 1926, 21 giugno 1927, 15 dicembre 1937, 20 dicembre 1947, 19 maggio 1956 e 28 dicembre 1957 (modificata con gli atti aggiuntivi del 28 giugno 1958, approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 1958, e del 3 agosto 1963, approvato con decreto ministeriale del 5 agosto 1963), è affidato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) il mandato:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, ed eventuali interessi di mora, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro ed al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere, nonchè del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni o radiodiffusioni o teletrasmissioni di opere di pubblico dominio;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione della imposta generale sull'entrata, ed eventuali interessi di mora, derivante da detti pubblici spettacoli e scommesse, nonchè della riscossione della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di bollo di cui all'art. 9 della legge 28 luglio 1961, n. 835, sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente;

d) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67;

e) di riparto ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti in forza dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, e della successiva modifica di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, e degli altri tributi che ai comuni stessi venissero devoluti in forza di successive disposizioni legislative;

f) di riparto ai comuni della quota di loro spettanza della imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 della legge regionale siciliana 25 febbraio 1957, n. 20, con le limitazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 in data 13 aprile 1957, l'Assessorato delle finanze della Regione stessa ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.

La convenzione stessa entrerà in vigore il 1° gennaio 1968 e scadrà il 31 dicembre 1977 salvo revisione o risoluzione anticipata in dipendenza di modificazioni o radicali trasformazioni nell'attuale disciplina legislativa dei tributi il cui accertamento, liquidazione e riscossione sono oggetto del presente mandato.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'espletamento del mandato di cui all'articolo precedente, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto:

a) sulle riscossioni lorde di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1:

all'aggio del 5,75 % (cinque virgola settantacinque per cento) fino alla concorrenza di lire diciotto miliardi;

all'aggio del 4,75 % (quattro virgola settantacinque per cento) sugli ulteriori dodici miliardi e quindi fino alla concorrenza di trenta miliardi complessivi;

all'aggio del 3,75 % (tre virgola settantacinque per cento) sugli ulteriori incassi;

b) sulle riscossioni di cui alla lettera b) dell'art. 1, all'aggio del 3 % (tre per cento);

c) per le operazioni di riparto ai comuni dei diritti erariali di cui alla lettera e) dell'art. 1, all'aggio di lire una per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei comuni stessi;

d) per le operazioni di riparto di cui alla lettera f) dell'articolo precedente, all'aggio di L. 1,50 (uno virgola cinquanta) per ogni cento lire di diritti lordi liquidati a favore dei comuni.

Le stesse percentuali di aggio sono altresì dovute sulle riscossioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, escluse le pene pecuniarie, che, in dipendenza di accertamenti contravvenzionali provocati dagli agenti della Società italiana degli autori ed editori, venissero riscossi dagli uffici del registro e che dagli uffici stessi dovranno essere riversati alla società.

La società è autorizzata a trattenere gli aggi di cui alle lettere a), b) e c) di questo articolo all'atto di ciascun versamento in tesoreria. Il compenso di cui alla lettera d), pure di questo articolo, sarà pagato con mandato diretto, emesso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, intestato alla Società italiana degli autori ed editori, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei prospetti di riparto.

Le percentuali di aggio di cui sopra sono comprensive di tutte indistintamente le spese occorrenti per la esecuzione del mandato nei confronti dello Stato e dei comuni, nessuna esclusa ed eccettuata.

Alla società non spetta la percentuale di aggio sugli abbuoni contestuali che, ai sensi della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vengono concessi agli esercenti delle sale cinematografiche sui diritti erariali introitati a norma di legge.

Art. 3.

I compensi di cui all'art. 2 ed i limiti entro i quali gli aggi debbono essere applicati sono suscettibili di revisione alla scadenza di ciascun anno solare, con effetto dall'anno successivo, qualora negli elementi di costo dei servizi erariali, sui quali si basano le percentuali da rivedere, si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 % (dieci per cento), tenuto presente l'aggio realizzato.

Alla revisione dei compensi si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

All'uopo la società si obbliga a tenere, per i servizi erariali, una contabilità separata da quella concernente le altre gestioni della S.I.A.E.

Art. 4.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, devono essere effettuati nella misura, nei modi, forme e termini di cui alle disposizioni di legge regolatrici delle singole materie e secondo le istruzioni che l'amministrazione finanziaria riterrà di impartire sia per le riscossioni a percentuale, sia per le riscossioni in somma fissa previste in casi eccezionali.

Art. 5.

La determinazione dei tributi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, per i concerti, spettacoli e trattenimenti di ogni genere che hanno luogo nell'interno delle aziende patrimoniali dello Stato trasformate in società per azioni, a sensi dell'art. 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, è fatta con diretto accordo fra la direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e la direzione generale della Società italiana degli autori ed editori, esclusa ogni ingerenza degli agenti locali della società.

Art. 6.

Nei casi di gravi e manifeste frodi a danno dell'erario, di recidività nella identica infrazione o di mancato pagamento del diritto erariale, dell'imposta generale sull'entrata, del diritto demaniale, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e della addizionale erariale, la Società italiana degli autori ed editori, a mezzo dei propri rappresentanti, può provocare la immediata chiusura dei locali da parte del competente intendente di finanza, il quale, con la urgenza e la tempestività richiesta da ogni singolo caso, provvederà ai sensi dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere, nei dieci giorni successivi a quello della constatazione della trasgressione, alla polizia tributaria, il verbale di constatazione redatto a carico degli esercenti od organizzatori di pubblici spettacoli, che siano risultati non osservanti delle disposizioni legislative sui diritti erariali, demaniali, sulla imposta generale sull'entrata, sull'imposta di bollo, sul diritto addizionale e sull'addizionale erariale, affinchè la polizia tributaria proceda immediatamente al regolare verbale di accertamento.

Art. 7.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, con le indicazioni del suo nome, cognome e indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Nei comuni minori, nei quali non esiste un agente della società o nei quali non funzioni quello del comune vicino, o nei casi in cui manchi temporaneamente l'agente, per morte o trasferimento o rinuncia alla carica od esonero, nulla osta a che l'incarico dell'accertamento, della liquidazione e riscossione del diritto erariale, del diritto demaniale, della imposta generale sull'entrata, dell'imposta di bollo, del diritto addizionale e dell'addizionale erariale, venga assunto dai procuratori del registro o da altri funzionari ed agenti dell'amministrazione governativa.

In tali casi, detti procuratori del registro, funzionari od agenti, dopo aver detratto a proprio favore dall'introito totale la percentuale fissata a favore degli agenti della società e le spese postali, verseranno il residuo all'agente della Società italiana degli autori ed editori residente nel capoluogo di provincia.

Art. 8.

Entro i primi venti giorni del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alle intendenze di finanza competenti per territorio, con le modalità che saranno determinate dal Ministero delle finanze, di concerto con la società:

a) un prospetto in triplice esemplare, debitamente firmato dal rappresentante della società, contenente la indicazione per ciascun comune della provincia delle somme introitate nel trimestre precedente per diritti erariali devoluti ai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, o di eventuali successive disposizioni legislative, al netto dell'abbuono di cui all'art. 5 della legge precitata, nonchè di altre eventuali disposizioni legislative e degli aggi di cui all'art. 2, lettere a) e c), della presente convenzione;

b) un riepilogo per provincia del riparto stesso. Copia di tali riepiloghi dovrà essere trasmessa anche alla ragioneria centrale ed alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Società italiana degli autori ed editori, nei primi venticinque giorni del mese successivo, trasmetterà all'intendenza di finanza competente per territorio, un prospetto delle riscossioni, per diritto erariale effettuate nella provincia nel mese precedente.

Inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, dovrà essere rimesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite l'ispettorato preposto al servizio di controllo alla S.I.A.E., un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare, indicante:

a) l'ammontare delle riscossioni lorde effettuate nell'esercizio precedente;

b) l'ammontare degli aggi liquidati;

c) l'importo delle somme versate in tesoreria;

d) l'importo delle somme liquidate complessivamente ai comuni;

e) i conguagli da eseguire eventualmente per le singole voci del nuovo esercizio.

A tale prospetto dovranno allegarsi le originali quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti, descritti in apposito elenco.

Infine, sempre entro il mese di marzo di ciascun anno, la Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per il tramite dell'ispettorato di cui al comma precedente, in triplice esemplare, la liquidazione definitiva dei proventi netti dovuti a ciascun comune sulle riscossioni dell'esercizio precedente, ai fini dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

Art. 9.

Le somme che la Società italiana degli autori ed editori incassa mensilmente per conto dello Stato devono essere versate alla tesoreria provinciale di Roma entro il giorno venticinque del mese successivo a quello dell'incasso, al netto degli aggi di cui all'art. 2 della presente convenzione, con imputazione agli articoli di bilancio dell'entrata che saranno indicati in ciascun esercizio finanziario dall'amministrazione.

In caso di ritardo del versamento allo Stato degli incassi mensili, la società è tenuta a corrispondere all'erario gli interessi di mora dell'otto per cento annuo.

Il versamento dei diritti demaniali sulle esecuzioni, radiodiffusioni e teletrasmissioni di opere di pubblico dominio, quando queste riguardino spettacoli o trattenimenti di competenza della sezione musica della Società italiana degli autori ed editori ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore (brani staccati di opere liriche, di operette o riviste, di oratori o di opere analoghe, brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compreso il testo letterario composto in musica, le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici), sarà effettuato entro il semestre successivo a quello in cui sono state eseguite le singole riscossioni.

Per le radiodiffusioni e teletrasmissioni, la determinazione della quota parte dei diritti demaniali di competenza dello Stato e di quelli di competenza della Regione siciliana, sarà effettuata in via provvisoria con le percentuali rispettivamente attribuite nell'anno precedente, salvo conguaglio a chiusura del bilancio annuale R.A.I. allorchè dalla stessa saranno forniti i dati contabili indispensabili alla determinazione di dette quote.

Art. 10.

Per le riscossioni che vengono effettuate in base a distinta d'incasso, la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a conservare le figlie delle dette distinte, raggruppate per mese di incasso, fino a che non saranno state verificate dagli uffici ispettivi di cui al successivo art. 15.

Art. 11.

Il servizio di riparto di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della presente convenzione verrà eseguito dalla Società italiana degli autori ed editori sulla base dei borderò di incasso settimanale e relativi rendiconti riepilogativi settimanali per provincia e zona, riportanti il carico lordo settimanale degli incassi lordi e della corrispondente imposta unica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, parzialmente sostituito dall'art. 14 della legge 26 novembre 1955, n. 1109.

La società non è responsabile delle eventuali inesattezze dei dati riportati sui borderò e relativi rendiconti.

Art. 12.

Entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei documenti relativi ai concorsi effettuati ogni mese, la società provvederà alle operazioni di riparto ed alla consegna, in triplice copia, al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei relativi prospetti di riparto, debitamente firmati dal rappresentante legale della società.

I documenti relativi ai concorsi svolti in ogni mese dovranno pervenire alla società in un'unica rimessa, da parte della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 13.

Sui prospetti di riparto di cui all'articolo precedente sarà indicato:

a) l'importo lordo complessivo dell'imposta unica riscossa (intero gettito del tributo);

b) l'importo dei 18/25, distinto per comune, da detrarre a favore dei comuni sulla quota dell'imposta spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (18 % dell'intero gettito del tributo);

c) l'importo dei rimanenti 7/25, distinto per provincia, della quota spettante alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 1379 (7 % dell'intero gettito del tributo). Tale importo servirà come base per la determinazione dell'ammontare di imposta unica da attribuire ad alcune regioni, in sostituzione dell'imposta generale sull'entrata già gravante sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.

Art. 14.

La Società italiana degli autori ed editori conserverà per il periodo di un anno i borderò settimanali ed i corrispondenti rendiconti riepilogativi in base ai quali ha eseguito le operazioni di riparto ai comuni dell'imposta unica sui giochi di abilità e concorsi pronostici; trascorso il detto periodo, decorrente dalla data di consegna al Ministero dei singoli prospetti mensili di riparto, i documenti stessi potranno essere inviati al macero, da parte della società, senza alcuna speciale autorizzazione.

Art. 15.

Per il regolare svolgimento del servizio di controllo, dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti ed imposte di cui all'art. 1, da espletarsi dall'ufficio di controllo contabile amministrativo dipendente dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la società deve tenere a disposizione dell'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, preposto a tale ufficio, tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonchè i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di Tesoreria relative ai versamenti effettuati.

Art. 16.

L'ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari capo del servizio di controllo, i dirigenti degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè il dipendente personale di ispezione da loro incaricato sono autorizzati ad accedere presso le agenzie della Società italiana degli autori ed editori per eseguire le verifiche contabili e i controlli di merito sullo svolgimento dei servizi, sia per quanto riguarda l'applicazione delle norme tributarie, sia per quanto si riferisce alle riscossioni e ai versamenti di competenza erariale. L'ispettore compartimentale capo del servizio di controllo, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della Società italiana degli autori ed editori dell'esito delle verifiche medesime.

Art. 17.

La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei diritti ed imposte indicati nell'art. 1, che, per ogni spettacolo ordinario, sportivo, cinematografico e sulle scommesse, dovrebbe incassare in base a distinta ovvero in somma fissa.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione la Società dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità di legge (articoli 1703 e seguenti del codice civile).

Art. 18.

Il mandato di cui alla presente convenzione è affidato alla Società italiana degli autori ed editori nel precipuo interesse della amministrazione mandante.

La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sarà sottoposta ad approvazione e registrata.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro per le finanze: PRETI

Il presidente della Società italiana degli autori ed editori
Mario VINCIGUERRA

Eseguita registrazione, addì 13 dicembre 1968 - I ufficio registro atti privati di Roma al n. 42.968 - Mod. II - Esatte L. 5.511.500 (cinquemilionicinquecentoundicimilacinquecento).

(936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forio d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Forio d'Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.579.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769)

Autorizzazione al comune di Poggio Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Poggio Marino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.822.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1969, il comune di Mariglianella (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.779.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di due strisce marginali dell'area costituente il sedime del poligono di tiro a segno, sito in comune di Fermo.

Con decreto interministeriale n. 421, del 1° marzo 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di due strisce marginali dell'area costituente il sedime del poligono di tiro a segno di Fermo (A. P.), riportate nel catasto del predetto comune al foglio n. 43, particelle numeri 142 (parte) e 143 (parte), della superficie complessiva di mq. 1200.

(741)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 3 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,30	624,31	624,35	624,35	624,275	624,30	624,34	624,35	624,30	624,33
$ Can.	581,90	581,95	580 —	582,05	581,65	581,90	582 —	581,05	581,90	582 —
Fr. Sv.	144,30	144,40	144,40	144,395	144,35	144,30	144,4150	144,395	144,30	144,40
Kr. D.	83,02	83,01	83,01	83,04	83,10	83,02	83,02	83,04	83,02	83,05
Kr. N.	87,30	87,31	87,32	87,335	87,30	87,30	87,33	87,335	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,73	120,74	120,75	120,755	120,70	120,73	120,75	120,755	120,73	120,70
Fol.	172,37	172,26	172,28	172,25	172,35	172,38	172,27	172,25	172,37	172,30
Fr. B.	12,45	12,454	12,46	12,4515	12,44	12,45	12,4550	12,4515	12,45	12,45
Franco francese . . .	126,07	126,08	126,09	126,09	126,05	126,08	126,11	126,09	126,07	126,05
Lst.	1491,95	1492,65	1492,80	1492,90	1492,125	1491,95	1492,75	1492,90	1491,95	1492,60
Dm. occ.	155,73	155,65	155,69	155,635	155,60	155,75	155,6450	155,635	155,73	155,66
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,11	24,1140	24,10	24,10	24,1090	24,1140	24,10	24,11
Escudo Port.	21,91	21,91	21,92	21,91	21,70	21,91	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,96	8,9520	8,95	8,95	8,96	8,9520	8,95	8,95

Media dei titoli del 3 febbraio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni Esteri)	95,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,425
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . .	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970) .	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	100,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,345
1 Dollaro canadese	582,025
1 Franco svizzero	144,405
1 Corona danese	83,03
1 Corona norvegese	87,332
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,26
1 Franco belga	12,453
1 Franco francese	126,10
1 Lira sterlina	1492,825
1 Marco germanico	155,64
1 Scellino austriaco	24,111
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,956

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio o di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno IV, parte III, n. 2 del 22 gennaio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a diciotto borse di studio per laureati, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a trentasei borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze matematiche.

(980)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31452, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 193; con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nell'Emilia Romagna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici dell'Emilia Romagna, indetto con il decreto ministeriale 22 giugno 1968 citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Branca dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Pozzati prof. Piero, ordinario di tecnica delle costruzioni dell'Università di Bologna;

Bottau prof. Bruno, ordinario di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti dell'Università di Bologna;

Braussi dott ing. Pier Emilio, ispettore generale del genio civile;

Nesi dott. ing. Sergio, ingegnere capo del genio civile;

Belmonte prof.ssa Liliana, ordinaria di lingua inglese rovie ed aeroporti dell'Università di Bologna;

Scardovi prof.ssa Alberta, ordinaria di lingua tedesca presso la scuola « Irnerio » di Bologna.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale dott. Franco Salottolo.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 127

(632)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31454, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 199, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968 citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Bicicchi Ferdinando, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Ferro prof. Guido, ordinario di costruzioni marittime della Università di Padova;

Datei prof. Claudio, incaricato di costruzioni idrauliche dell'*Università di Bari*;

Quain dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile;

Consolo dott. ing. Letterio, ispettore generale del genio civile;

Bernardi dott. Eugenio, ordinario di lingua tedesca;

Righetti dott. Angelo, ordinario di lingua inglese.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal direttore di divisione dell'amministrazione centrale dott. Remo Campese.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 20 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 196

(634)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31449, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1968, al registro n. 15, foglio n. 190, con il quale è stato indetto il concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nelle Marche;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici delle Marche, indetto con il decreto ministeriale 22 giugno 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Danesi dott. Ubaldo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Iossa prof. Franco, ordinario di scienza delle costruzioni presso l'Università di Napoli;

Stoppelli prof. Francesco, ordinario di meccanica razionale presso l'Università di Napoli;

Pipino dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;

Ciarletta dott. ing. Luigi, ingegnere capo del genio civile;

Albonetti prof.ssa Maria Luisa, membro aggiunto per la lingua inglese ordinaria presso la scuola « Leopardi » di Ancona;

Merli prof.ssa Vera, membro aggiunto per la lingua tedesca ordinaria presso il liceo scientifico di Ancona.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale dott. Vincenzo Omenetti.

Alla presunta spesa di L. 300.000 si farà fronte con impegno sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso limitatamente a L. 1500 e per il restante importo di L. 298.500 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 17 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 199

(633)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso per l'ammissione di allievi al corso del servizio veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per l'ammissione di quattro allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riscontrata la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di quattro allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto interministeriale 26 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Pignatti Maurizio, nato il 17 agosto 1949 punti 23,50
2. Surico Leonardo Antonio, nato il 13 ottobre 1948 . . » 22,20
3. Basile Luigi, nato il 26 gennaio 1948 . . » 21,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori tutti i candidati nell'ordine sopra indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1968

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1968
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 78

(671)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 28 agosto 1968, avranno luogo in Roma presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 1969, alle ore 8,30.

(977)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA - CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 681 in data 30 marzo 1968, con cui è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a 3 (tre) posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2399 in data 29 ottobre 1968, con il quale è stata disposta l'ammissione di tutti i candidati al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 1997 in data 9 ottobre 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori concorsuali svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla predetta commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967, bandito con il decreto di cui alle premesse:

1. Pinotti Francesco . . . . punti 65,30
2. Biava Alfio . . . . » 59,69
3. Pocai Benito . . . . » 55,33
4. Antoniotti Nicola . . . . » 46,71
5. Franchi Davide . . . . » 46,44

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: CATASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1969, n. 119, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa-Carrara alla data del 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967 e sono assegnati alle condotte mediche dei comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Pinotti Francesco: Pontremoli, 3ª condotta;
2) Biava Alfio: Massa, Marina di Massa;
3) Pocai Benito: Aulla, Bibola-Vecchietto-Ragnaia e Podenzana.

I sindaci dei comuni sopraindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nell'albo pretorio della locale prefettura, e dei comuni interessati e di questo ufficio.

Massa, addì 15 gennaio 1969

Il medico provinciale: CATASSI

(518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1293 del 12 febbraio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Callea Saverio . . . . . . punti 66,18
2. Tenio Enrico . . . . » 65,41
3. Restagno Vincenzo . . . . » 63,88
4. Alagna Domenico . . . . » 63,34
5. Fera Mario . . . . » 62,06
6. Bosco Antonino . . . . » 61,90
7. Jetto Emilio A. . . . . » 60,16
8. Basile Antonino . . . . » 59,82
9. Galasso Umberto . . . . » 59,74
10. Martelli Francesco . . . . » 59,21
11. Imbalzano Giuseppe . . . . . . » 58,21
12. Messineo Francesco . . . . . . » 57,85
13. Saladino Italo . . . . punti 57,65
14. Marafioti Francesco . . . . . . » 57 —
15. Guida Guido . . . . » 56,63
16. Attinà Antonino . . . . » 56,62
17. Talamo Filippo . . . . » 56,53
18. Suraci Stefano . . . . » 56,48
19. Pellegrino Giuseppe . . . . . . » 56,45
20. Profazio Antonio, ex aequo . . . . » 56,41
21. Cuzzocrea Domenico, ex aequo . . . » 56,41
22. Biasi Bruno . . . . » 56,01
23. Triveri Giuseppa M. . . . . » 53,58
24. Speziale Antonio . . . . » 51,95

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 dicembre 1968

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di conoscere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Callea Saverio: Bova Marina, capoluogo;
2) Tenio Enrico: S. Lorenzo, capoluogo;
3) Restagno Vincenzo: Ferruzzano, capoluogo;
4) Alagna Domenico: Platì, centro;
5) Bosco Antonino: Gioia Tauro, 1ª condotta;
6) Jetto Emilio A.: Caulonia, frazione Ursini;
7) Basile Antonino: Anoia - Anoia Inferiore;
8) Galasso Umberto: Seminara, 2ª condotta;
9) Martelli Francesco: Serrata, centro;
10) Imbalzano Giuseppe: Sinopoli, Sinopoli Inferiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 7 gennaio 1969

Il medico provinciale: LANIA

(546)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.